

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **4/1990** (ECLI:IT:COST:1990:4)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **29/11/1989**; Decisione del **13/12/1989**

Deposito del **02/01/1990**; Pubblicazione in G. U. **10/01/1990**

Norme impugnate:

Massime: **14821**

Atti decisi:

N. 4

ORDINANZA 13 DICEMBRE 1989-2 GENNAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Accordato Roberto e la s.r.l. "RI Immobiliare" iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Vice pretore di Roma, con ordinanza 5 aprile 1989 (R.O. n. 349 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

che secondo tale ordinanza essi violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto irrazionalmente equiparano il limite quantitativo di responsabilità del vice pretore onorario, in sede di rivalsa, a quella dei magistrati di tribunale e stabiliscono un regime unitario di responsabilità per i vice pretori onorari ed i giudici togati, non ostante che le funzioni dei primi, a differenza di quelle dei secondi, sarebbero disciplinate non solo dalla legge, ma anche dalla prassi e vi sarebbe una differenza di situazioni che renderebbe irragionevole la disciplina unitaria della responsabilità;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 155 del 1989, ha già ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla determinazione della misura massima della rivalsa dello Stato nei confronti degli estranei che partecipano o concorrono a partecipare all'esercizio della funzione giudiziaria, così come disposta dall'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, poiché rientra nell'esercizio della discrezionalità legislativa non censurabile in quanto non irragionevole - la determinazione dei limiti massimi di tale rivalsa in relazione al reddito di lavoro complessivo dei giudici non togati;

che nessun rilievo può avere, ai fini del giudizio di costituzionalità l'asserita esistenza di situazioni differenziate in base a "prassi", proprie dell'attività dei vice pretori onorari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.